



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e
composto dai Sigg. Magistrati:

- dott. U. GIACOMELLI	Presidente Rel.
- dott. G. ZANON	Giudice
- dott. F. MONTALTO	Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa, con ricorso in data 19.02.2007 da:

LICHNER OKSANA rappresentata e difesa dall'Avv. F. Rasera Berna di
Belluno anche quale domiciliatario, come da mandato a margine del
ricorso.

RICORRENTE

LICHNER BOHDAN rappresentato e difeso dall'Avv. G. Triolo di
Belluno anche quale domiciliatario come da mandato a margine della
comparsa di risposta.

CONVENUTO

P.M.

INTERVENUTO

OGGETTO: ricorso per separazione coniugale giudiziale.

Causa iscritta a ruolo in data 19.02.2007 al n. 221/07 di R.G. e decisa in
Camera di Consiglio sulle seguenti conclusioni:

Conclusioni della ricorrente:

In via istruttoria: ammettersi le prove orali richieste e disporsi accertamenti

SENT.N.

N. 221/07 R.G.

N. CRON.

N. REP.

Oggetto: separazione
coniugale
giudiziale

Minuta depositata
in Cancelleria
in data
11.08.2010

patrimoniali sul Lichner Bohdan a mezzo degli uffici finanziari e della GdF
Nel merito: dichiararsi che la sentenza ucraina non è riconoscibile nel nostro ordinamento in quanto gli effetti della stessa sarebbero contrari all'ordine pubblico visto che essa pretermette ogni provvedimento relativo ai figli, ed alle provvidenze economiche a favore degli stessi e del coniuge economicamente debole. E' infatti evidente che i principi dell'ordine pubblico non consentono di accettare che figli minori non risultino affidati ad alcuno e che non sia previsto a carico di alcuno il preciso onere del mantenimento, così come che non venga in alcun modo considerata la posizione del coniuge economicamente debole.

Se dunque la sentenza venisse riconosciuta si produrrebbe l'inaccettabile conseguenza di una totale carenza di tutela per i figli ed il coniuge debole il che confligge con i principi dell'ordine pubblico.

Inoltre trattasi di sentenza divorzio non preceduta da separazione.

Dichiararsi pertanto la competenza del Giudice italiano a decidere secondo la legge italiana e dichiararsi la separazione fra i coniugi, con affidamento dei figli alla madre e dichiarando tenuto il convenuto al versamento mensile di Euro 300,00 per concorso al mantenimento dei figli ed Euro 400,00 per mantenimento della moglie.

Vinte le spese.

Conclusioni del convenuto:

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:

- nel merito: rigettare il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
- nel merito, in via subordinata: 1) affidare i figli, ovvero comunque il

figlio Volodymyr, atteso che il figlio Rostyslav è affidato per le cure all'Opera di Provvidenza di S. Antonio di Padova, al padre con diritto della madre di vederlo quando vuole, previo preavviso telefonico. compatibilmente con il rispetto delle esigenze di salute, di studio ed ordinato regime di vita del minore, nonché di tenerlo con sé quantomeno per un fine settimana sì e uno no (dal venerdì sera alla domenica sera); potrà, altresì, quantomeno, tenerlo con sé per venti giorni durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, anche non consecutivo; Volodymyr passerà una settimana con la madre in occasione delle vacanze scolastiche natalizie in maniera tale che in un anno venga compreso il giorno di natale e nell'anno successivo quello di capodanno e due giorni in occasione delle vacanze pasquali in maniera tale che ad anni alterni venga compreso il giorno di Pasqua e successivamente quello di "Pasquetta"; rimane nella disponibilità delle parti concordare maggiori e più ampi periodi di visita e di possibilità per la madre di tenere con sé il figlio minore;

2) condannare la madre a contribuire al mantenimento dei figli, nella misura che verrà ritenuta giusta ed equa, con diritto alla rivalutazione monetaria a partire dall'anno successivo al provvedimento dell'autorità giudiziaria: con ulteriore obbligo della stessa a corrispondere al genitore affidatario il 50% delle spese straordinarie, scolastiche e sanitarie sostenute per i figli:

- con vittoria di spese. diritti ed onorari del giudizio, oltre maggiorazione forfetaria 125% a titolo di rimborso delle spese generali;

- IN VIA ISTRUTTORIA: chiede ammettersi i seguenti mezzi di prova:

I) Interrogatorio formale e prova testimoniale

Si chiede ammettersi interrogatorio formale e prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

- 1) vero che dal 1.6.2005 il figlio minore Lichner Rostyslav si trova inserito presso l'Istituto di Sarmeola di Rubano (PD) per ricevere le cure relativamente alla malattia da cui lo stesso è affetto ovverossia "encefalopatia postencefalica con tetraparesi spastica, ritardo neuro-motorio e mentale grave epilessia secondaria, reflusso gastro-esofageo e lussazione bilaterale delle anche";
- 2) vero che le predette cure sono ancora in corso e che il minore Lichner Rostyslav dopo l'inserimento in detta struttura ospedaliera non ha fatto più ritorno a casa";
- 3) "vero che l'unico genitore che frequenta il figlio minore Lichner Rostyslav periodicamente ogni una / due settimane è il padre sig. Lichner Bohdan";
- 4) "vero che la madre frequenta di rado e sporadicamente il figlio minore Lichner Rostyslav";
- 5) "vero che la famiglia Lichner è venuta in Italia per essere vicina al figlio minore Lichner Rostyslav ricoverato presso la predetta struttura ospedaliera";
- 6) "vero che una volta in Italia la sig.ra Lichner Oksana ha cominciato ad uscire di notte senza informare il marito Lichner Bohdan di cosa facesse e dove andasse";
- 7) "vero che la sig.ra Lichner Oksana in molte occasioni è ritornata a casa portando con sé a casa degli oggetti che diceva esserle stati regalati da altri uomini";

- 8) “vero che la sig.ra Lichner Oksana dopo un litigio si è allontanata da casa andando ad abitare per un periodo di tre mesi a Verona lasciandolo il figlio Volodymyr con il padre”;
- 9) “vero che verso la fine di febbraio, inizi di marzo 2006 la sig.ra Lichner Oksana si è recata in Ucraina lasciando il figlio minore Volodymyr con il padre a Belluno”;
- 10) “vero che la sig.ra Lichner Oksana è rimasta in Ucraina per circa quattro mesi fino al luglio 2006 senza mai telefonare e informarsi del figlio minore Volodymyr che è rimasto con il padre”;
- 11) “vero che la sig.ra Lichner Oksana è rimasta in Ucraina per fare un corso di parrucchiera e per conseguire la patente di guida”;
- 12) “vero che il minore Volodymyr ha sempre vissuto con il padre, tranne un breve periodo dal luglio al settembre 2006 in cui la sig.ra Lichner Oksana lo ha portato con sé in Ucraina dalla nonna materna”;
- 13) “vero che il sig. Lichner Bohdan si interessa di tutte le necessità e le cure del figlio Volodymyr”;
- 14) “vero che il sig. Lichner Bohdan prende le ferie quando il minore sta male”;
- 15) “vero che il sig. Lichner Bohdan va a parlare con le insegnanti del figlio”;
- 16) “vero che la sig.ra Lichner Oksana si interesse del figlio solo sporadicamente e non lo prendere e tiene con sé periodicamente”;
- 17) “vero che la sig.ra Lichner Oksana quelle rare volte in cui ha tenuto con sé il minore non gli ha fatto frequentare la scuola”;
- 18) “vero che la sig.ra Lichner Oksana risiede a Belluno sporadicamente e

si sposta frequentemente tra l'Italia e l'Ucraina rimanendo in quest'ultimo stato per diversi mesi”;

19) “vero che da circa due mesi e cioè da natale 2007 la sig.ra Lichner Oksana si trova in Ucraina e non cerca, neanche telefonicamente, il figlio Volodymyr”;

20) “vero che la sig.ra Lichner Oksana lavora come “badante” e recentemente ha lavorato come barista presso un bar di Belluno”;

21) “vero che la sig.ra Lichner Oksana ha convissuto more — uxorio con un italiano prima di partire per l'Ucraina”;

22) “vero che nonostante l'attività lavorativa la sig.ra Lichner Oksana non ha mai dato alcunché al sig. Lichner Bohdan per il mantenimento del figlio”;

23) “vero che il sig. Lichner Bohdan ha avuto un figlio dalla sig.ra Mazurok Halina”;

24) “vero che il sig. Lichner Bohdan corrisponde alla sig.ra Lidia Bianchi la somma di €. 300,00 al mese di affitto;

25) “vero che il sig. Lichner Bohdan corrisponde alla banca la somma di €. 200,00 circa al mese per il rimborso di un finanziamento ricevuto di circa €. 10.000,00 anche per pagare i debiti della sig.ra Lichner Oksana”;

26) “vero che il sig. Lichner Bohdan paga la somma di €. 165,00 circa al mese quale retta scolastica dell'Istituto Sperti per il figlio minore Volodymyr”;

27) “vero che il sig. Lichner Bohdan corrisponde alla sig.ra Mazurok Halina la somma di €. 200,00 per rimborsarla di un prestito effettuato da

quest'ultima".

Si indicano a testimoni i sigg.ri Kandyuk Vasyl residente a Belluno, via Monte Grappa. 470, Mazurok Halina residente a Belluno, via Godetti, 10, Lidia Bianchi residente a Belluno, via Godetti, 10 e Beldhin Igor residente a Belluno.

II) Audizione del minore

Si chiede che il Giudice, comunque prima dell'adozione di qualsivoglia provvedimento e tanto più nell'ipotesi in cui ritenga di accogliere le eventuali richieste della controparte, provveda ad ascoltare il minore e interpreti la volontà dello stesso con riferimento a quale dei genitori preferisca essere affidato anche in relazione alle implicazioni connesse con una simile scelta e con il tipo di vita proposto da parte dei due genitori.

III) Servizi Sociali

Si chiede che il Giudice voglia disporre un monitoraggio della situazione familiare anche attraverso i Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di informare il Giudice in ordine alle decisioni da adottare per quanto concerne l'affidamento del minore Volodymir.

IV) Indagine di polizia tributaria in ordine alle condizioni economiche della sig.ra Lichner Oksana

Vista l'insufficienza delle informazioni di carattere economico fornite da parte della sig.ra Lichner Oksana. si chiede che il Giudice voglia disporre un accertamento da parte della Polizia Tributaria in ordine alle capacità economiche della sig.ra Lichner Oksana e in particolare in ordine all'attività svolta e alle capacità economiche della stessa. Ci si riporta inoltre a quanto specificato nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di

data 9.3.08 e nella denegata ipotesi di ammissione di eventuali istanze istruttorie testimoniali di controparte si chiede di essere ammessi a prova contraria.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate dalla ricorrente.

Conclusioni per il P.M.: “respingersi le domande attoree ed affidare il figlio al padre”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19.2.2007, Lichner Oksana, nata a Lviv (Ucraina) il 26.10.1978, esponeva di aver contratto matrimonio a Lviv (Ucraina) in data 29.12.1995 con Lichner Bohdan, nato a Bucac (Ucraina) il 29.8.1974, e che dall'unione erano nati i figli Volodymyr, il 17.7.1998, e Rostyslav, il 29.1.2001.

La ricorrente, deducendo che i coniugi risiedevano in Italia, lamentava che da circa un anno il marito aveva lasciato la casa coniugale prendendo a vivere con sé il figlio Volodymyr, mentre il figlio più piccolo, sofferente di grave malattia, era stato affidato all'Opera della Provvidenza di S. Antonio in Padova; deduceva che il marito aveva sottoscritto un accordo per regolare il rapporti tra le parti, e chiedeva pertanto che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con affidamento dei figli alla madre e con determinazione a carico del marito della somma mensile di euro 300 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiore, oltre al 50% delle spese straordinarie, e del contributo mensile di euro 200 in favore dell'attrice.

Si costituiva il resistente ed eccepiva preliminarmente che il

matrimonio era stato dichiarato sciolto in data 30.1.2007 dalla Corte Provinciale di Lviv, con sentenza che era stata confermata dalla Corte d'Appello di Lviv in data 16.4.2007, per cui, essendo quest'ultima pronuncia suscettibile di impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione dell'Ucraina, doveva essere dichiarata la litispendenza a norma dell'art. 7 della legge 31.5.1995 n. 218; esprimeva che, essendo entrambi i coniugi cittadini ucraini, la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio dovevano essere regolati dalla legge ucraina, quale legge nazionale comune, che non prevedeva la separazione ma soltanto lo scioglimento del matrimonio; deduceva di provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio maggiore, con lui convivente, dato che la madre non ne aveva chiesto l'affidamento, mentre al mantenimento del figlio più piccolo provvedeva l'Opera di S. Antonio; precisava che la legge ucraina non prevedeva l'istituto dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, a seguito dello scioglimento del matrimonio, e che l'attrice non aveva formulato tale richiesta davanti al giudice dell'Ucraina.

Il resistente chiedeva pertanto che fosse dichiarata la litispendenza o fosse disposta la sospensione del giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza straniera di divorzio, e, nel merito, che le domande fossero rigettate.

All'udienza del giorno 13.6.2007, disposta ai sensi dell'art. 707 c.p.c., il presidente fissava altra udienza per il tentativo di conciliazione. All'udienza del 27.9.2007 il presidente, dato atto dell'impossibilità di una soluzione consensuale, non pronunciava provvedimenti temporanei e rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.

Il pubblico ministero interveniva in giudizio in data 1.10.2007.

Con ordinanza in data 1.9.2008 il giudice istruttore rilevava la necessità della pronuncia sulla questione preliminare sollevata dal convenuto e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 15.1.2009, il tribunale, con ordinanza in data 11.6.2009, disponeva la rimessione della causa in istruttoria per il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e della sentenza emessa in sede di impugnazione.

Acquisiti i documenti richiesti, all'udienza del 4.2.2010 il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio sulle conclusioni delle parti e del pubblico ministero, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, termini scaduti in data 26.4.2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Lichner Oksana, nata a Lviv (Ucraina) il 26.10.1978, e Lichner Bohdan, nato a Bucac (Ucraina) il 29.8.1974, entrambi cittadini ucraini, hanno contratto matrimonio a Lviv (Ucraina) in data 29.12.1995.

Con ricorso depositato in data 19.2.2007, l'attrice Lichner Oksana, residente a Belluno, ha proposto domanda di separazione giudiziale nei confronti del marito, anch'egli residente a Belluno.

Sebbene la domanda di separazione riguardi due coniugi che non sono cittadini italiani e che hanno contratto matrimonio nel paese d'origine, deve essere innanzitutto affermata la giurisdizione del giudice italiano in forza del Regolamento CE del Consiglio n. 2201/2003 del 27.11.2003

"relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale", che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza europea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale (come l'art. 32 della legge 31.5.1995 n. 218), le quali restano applicabili soltanto in via residuale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli artt. 3-5 del Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, Sundelind Lopez v. Lopez Lizazo, ove è precisato che il Reg. CE n. 2201/2003 "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri", in conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso Regolamento, che si fondano sul principio della necessità di un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza).

Nella fattispecie, la giurisdizione italiana (di carattere esclusivo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento) va affermata a norma dell'art. 3, 1° comma, lett. a), del citato Regolamento CE n. 2201/2003, il quale fissa il criterio generale della residenza, ed in particolare, tra le varie ipotesi, individua la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova "la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda".

Tale criterio opera nel caso in esame poiché l'attrice Lichner Oksana risiede dal 14.2.2005 a Belluno (v. certificato di residenza rilasciato in data 8.2.2007 dal Comune di Belluno, doc. 2 dell'attrice), ove ha inizialmente

abitato anche con il figlio Volodymyr, fino a quando questi non è stato accolto dal padre a vivere con lui a Belluno, mentre il figlio più piccolo Rostyslav, sofferente di grave malattia, è stato affidato all'Opera della Provvidenza di S. Antonio in Padova; l'attrice ha inoltre affermato di svolgere attività lavorativa a Belluno (v. pg. 2 del ricorso introduttivo). Tenuto conto della nozione autonoma di "residenza abituale" nell'ambito del diritto comunitario, deve pertanto ritenersi, sulla base di una valutazione di natura sostanziale, che l'attrice abbia effettivamente fissato, con carattere di stabilità, il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni a Belluno, quale luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e lavorativa, da più di un anno alla data di proposizione della domanda (v. Cass. sez. un. 17.2.2010 n. 3680).

Va dunque affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione giudiziale proposta dall'attrice.

2.- Il convenuto Lichner Bohdan ha eccepito preliminarmente che il matrimonio è già stato sciolto in data 30.1.2007 dalla Corte Provinciale di Lviv, con sentenza che è stata confermata dalla Corte d'Appello di Lviv in data 16.4.2007 (v. doc. 2-3 prodotti dal convenuto nel testo originale ucraino, con relativa traduzione giurata), tanto che in data 1.5.2008 egli ha contratto nuovo matrimonio in Ucraina (v. certificato di matrimonio, doc. 7 del convenuto) con la donna con cui attualmente coabita a Belluno (v. dichiarazione presentata in data 10.5.2008 all'ufficiale dell'anagrafe di Belluno, doc. 8 del convenuto).

Il convenuto ha quindi chiesto che la domanda di separazione proposta dall'attrice sia dichiarata inammissibile, per essere già intervenuta

una pronuncia di scioglimento del matrimonio.

L'attrice ha tuttavia affermato la contrarietà all'ordine pubblico della sentenza di divorzio, ai sensi dell'art. 16 della legge 31.5.1995 n. 218, per mancanza di statuizioni sull'affidamento dei figli e sull'assegno di mantenimento in favore dei figli e della stessa attrice.

Va innanzitutto rilevato che la sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata dall'autorità giudiziaria ucraina non può formare oggetto del riconoscimento automatico previsto dall'art. 21, 1° comma, del Regolamento CE n. 2201/2003, dato che tale disposizione si applica soltanto alle "decisioni pronunciate da uno Stato membro" dell'Unione Europea, ma non a quelle di Stati terzi. In sostanza, il Regolamento CE n. 2201/2003 - la cui disciplina della giurisdizione prescinde dalla cittadinanza europea delle parti (art. 3, 1° comma, lett. a) - non trova invece applicazione, nel caso in esame, per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza di divorzio, perché a tal fine presuppone che la decisione sia pronunciata da uno Stato membro dell'Unione.

Essendo sorta contestazione, nel corso del processo, in ordine al riconoscimento della sentenza di divorzio pronunciata dalla Corte ucraina, viene allora in considerazione l'art. 67, 3° comma, della legge 31.5.1995 n. 218, che prevede l'accertamento incidentale dei requisiti per la riconoscibilità, con efficacia limitata al presente giudizio in cui il riconoscimento è stato contestato.

Si deve procedere pertanto alla verifica dei presupposti del riconoscimento della pronuncia di divorzio, nella forma semplificata prevista dall'art. 65 della legge 31.5.1995 n. 218, che trova applicazione

"ratione materiae" nel caso in esame.

Sul punto è stato precisato che "il nuovo complesso della disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere in Italia, così come configurato dalla legge di riforma del sistema italiano di diritto privato italiano n. 218 del 1995, non ha delineato un trattamento esclusivo e differenziato delle controversie in tema di rapporti di famiglia riconducendole obbligatoriamente nell'ambito operativo della disciplina di cui all'art. 65 (e perciò anche dei suoi presupposti), ma ha descritto, con l'art. 64, un meccanismo di riconoscimento di ordine generale (riservato in sé alle sole sentenze), valido per tutti tipi di controversie, ivi comprese perciò anche quelle in tema di rapporti di famiglia e presupponente il concorso di tutta una serie di requisiti descritti nelle lettere da a) a g) di questa ultima disposizione normativa; rispetto ad un tale modello operativo di ordine generale, la legge ha affidato poi all'art. 65 la predisposizione di un meccanismo complementare più agile di riconoscimento - allargato, di per sé e questa volta, alla più generale categoria dei provvedimenti - riservato all'esclusivo ambito delle materie della capacità delle persone, dei rapporti di famiglia o dei diritti della personalità - il quale, nel richiedere il concorso dei soli presupposti della non contrarietà all'ordine pubblico e dell'avvenuto rispetto dei diritti essenziali della difesa, esige tuttavia il requisito aggiuntivo per cui i provvedimenti in questione siano stati assunti dalle autorità dello Stato la cui legge sia quella richiamata dalle norme di conflitto" (v. Cass. 28.5.2004 n. 10378).

Ciò premesso, il riconoscimento è innanzitutto subordinato all'accertamento che la sentenza sia stata pronunciata "dalle autorità dello

Stato la cui legge è richiamata dalle norme" della legge 31.5.1995 n. 218: nella specie, si deve fare riferimento al criterio di collegamento previsto dall'art. 31, 1° comma, della legge 31.5.1995 n. 218, il quale dispone che lo scioglimento del matrimonio "è regolato dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda", per cui la sentenza in esame, pronunciata dall'autorità giurisdizionale dello Stato dell'Ucraina, del quale entrambi i coniugi sono cittadini, soddisfa il primo requisito.

L'art. 65 richiede inoltre che gli effetti della sentenza "non siano contrari all'ordine pubblico" e che "siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa".

Quanto al primo di questi due requisiti, si deve rilevare che il capo della sentenza con cui è disposto lo scioglimento del matrimonio non presenta alcun profilo di contrarietà all'ordine pubblico: la stessa attrice, nel proporre la domanda di separazione, non ha censurato la pronuncia di divorzio in quanto tale, bensì la mancanza di specifiche statuizioni accessorie sull'affidamento dei figli e sull'assegno di mantenimento in favore dei minori e della ricorrente. La sentenza di divorzio pronunciata dal giudice straniero non può quindi essere considerata in sé contraria all'ordine pubblico per l'omissione di una determinata previsione, vale a dire per il solo fatto di non contenere disposizioni in merito all'affidamento ed ai rapporti economici tra le parti.

A questo proposito si deve altresì sottolineare che, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, l'assenza di una precedente sentenza di separazione, in quanto non richiesta dalla legge straniera che regola il rapporto, non preclude il riconoscimento della

pronuncia di divorzio in applicazione di tale legge - i cui effetti, anche sotto questo specifico profilo, non possono quindi ritenersi contrari all'ordine pubblico, in riferimento all'art. 16 della legge 31.5.1995 n. 218 - risultando sufficiente il riconoscimento dell'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale (cfr. Cass. 25.7.2006 n. 16978: "la circostanza che il diritto straniero - nella specie, il diritto di uno Stato degli USA - preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato, tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico, richiesto dall'art. 64, comma 1, lett. g, della legge 31.5.1995 n. 218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi"; cfr. Cass. 28.5.2004 n. 10378).

Quanto al rispetto dei diritti essenziali della difesa, va rilevato che, come emerge dalle due decisioni delle Corti ucraine (di primo grado e d'appello), Lichner Oksana ha effettivamente partecipato al giudizio di divorzio, promosso in Ucraina, nell'ambito del quale avrebbe dunque potuto tempestivamente svolgere le domande che ha invece proposto davanti a questo tribunale.

Poiché risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'art. 65 della legge 31.5.1995 n. 218 con riferimento al capo principale della decisione pronunciata dall'autorità giudiziaria dell'Ucraina, riguardante lo

scioglimento del matrimonio, tale statuizione deve essere riconosciuta in questa sede, con la conseguenza che la domanda di separazione proposta dall'attrice (che sarebbe comunque soggetta alla legge ucraina, quale legge nazionale comune dei coniugi, a norma dell'art. 31 della legge 31.5.1995 n. 218) è preclusa dall'intervenuto divorzio e va senz'altro dichiarata inammissibile, restando assorbita ogni ulteriore questione ad essa conseguente in merito agli altri capi della decisione (quale la mancata disciplina dell'affidamento e dei rapporti patrimoniali tra le parti), che potranno eventualmente formare oggetto di autonomo procedimento di revisione delle condizioni di divorzio, qualora ne sussistano i presupposti.

In ragione della natura della domanda, riguardante lo status coniugale, e dell'obiettivo peculiarità delle questioni esaminate, appaiono sussistere i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P. Q. M.

Il tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando nella causa di separazione giudiziale proposta con ricorso depositato in data 19.2.2007 da Lichner Oksana nei confronti di Lichner Bohdan, così provvede:

- 1) dichiara inammissibili le domande proposte dall'attrice;
- 2) compensa le spese processuali tra le parti.

Così deciso in Belluno, 24.6.2010

IL PRESIDENTE EST.

dott. Umberto Giacomelli

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 NOVEMBRE 2010

IL CANCELLIERE

